



Gestione di Liquidazione ex UU.SS.LL.

Via Nizza, 146 - Salerno

ex **USL n. 59 di Vallo della Lucania**

DECRETO N. 11

DEL 31/01/2026

OGGETTO: sentenza Corte di Appello di Salerno, 2^a sezione Civile, n. 739/2025 (RG n. 246/23) – Sig. Gentile Giuseppe + 4 c/Ministero della Salute, Gestione di Liquidazione ex Usl 59 di Vallo della Lucania e Regione Campania – Esecuzione.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. N. 59

Premesso che, a decorrere dal 1/1/95 sono state attivate, ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 3/11/94, le Aziende Sanitarie Locali e che, conseguentemente, sono cessate le funzioni delle UU.SS.LL. con l'attribuzione delle stesse alle suddette Aziende;

Che la L.R. 2/9/96, n. 22, affida - ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28/12/95, n. 549 - ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. le funzioni di legale rappresentante delle Gestioni Liquidatorie delle sopresse UU.SS.LL., ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende, e ne definisce i compiti;

Che la L.R. 2 settembre 1996, n. 22, all'art. 2 - punto 2 -, espressamente prevede che il Direttore Generale Commissario Liquidatore "...dispone il pagamento dei debiti ex UU.SS.LL. privilegiando la definizione stragiudiziale delle relative controversie anche mediante accordi con...i creditori...";

Che, con sentenza n. 628/2023 (RG n. 6026/08), nella vertenza Gentile Giuseppe + 4 c/Ministero della Salute, Regione Campania e Gestione di Liquidazione ex Usl 59 di Vallo della Lucania, il Tribunale Ordinario di Salerno - 1^a sezione Civile -, "...definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6026/2008 r.g. tra Gentile Giuseppe, Gentile Angelo, Galdi Maria Rosaria, Gentile Gaetana e Gentile Maria Rosanna – attori – e Ministero della Salute...-convenuto- Unità Sanitaria Locale Gestione Liquidatoria della ex USL SA 3...-altra convenuta- nonché Regione Campania...-convenuta-...", ha così statuito: "...1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Ministero della Salute...in solido con Commissario Liquidatore ex UU.SS.LL. 57/61 e alla Regione Campania...al risarcimento dei danni subiti da Gentile Giuseppe, e pertanto li condanna, in solido, al pagamento in favore degli attori della somma di € 1.031.841,00 oltre interessi come in parte motiva nonché al pagamento della ulteriore somma di € 10.000,00 in favore di ciascuno dei genitori ed € 5.000,00 in favore di ciascuna delle sorelle, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, ed € 7.000,00 per spese mediche; 2) Pone a definitivo carico dei convenuti, in solido, le spese di cui per come liquidate; 3) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dei tre difensori costituiti che si liquidano in € 348,00 per esborsi ed € 15.000,00 per compenso oltre accessori come per legge...";

Che, con nota n. 48440 del 3/3/23, la Avvocatura aziendale ha rappresentato "...che...si è provveduto a proporre appello nell'interesse della G.L. U.S.L. 59 di Vallo della Lucania, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata...";

Che, con e-mail del 17/7/23, l'Avvocatura predetta ha trasmesso a questa Struttura l'Ordinanza dell'11/7/23 nel procedimento n. 246/23 RGN, con la quale la Corte di Appello di Salerno – Seconda sezione civile – ha, tra l'altro, accolto "...parzialmente l'istanza di sospensione della sentenza impugnata fino alla somma pari a E 255.767,44...";

Che, con nota della Gestione di Liquidazione della disciolta Usl n. 59 prot. n. 145373 del 19/7/23, sollecitata con i nn. 168175 del 30/3/2023, 145373 del 19/7/2023, 182698 del 22/9/2023, 186486 del 28/9/2023 indirizzata alla Giunta Regionale della Campania, sono state chieste alla FC Affari Legali della ASL Salerno "...precise indicazioni circa le modalità di esecuzione della statuizione del Tribunale di Salerno...";

Che, con missiva prot. n. 143005 del 19/3/24, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel rappresentare che la sentenza n. 628/2023 del Tribunale di Salerno "...è stata notificata, ai fini dell'esecuzione, all'Amministrazione Regionale...", ha specificato "...che, allo stato, relativamente all'esecuzione della sentenza...è pendente procedura esecutiva ad istanza di Gentile Giuseppe, la cui udienza di assegnazione è stata fissata al 15/05/2024..." e che "...al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico di questa Amministrazione, si invita il Direttore Generale dell'Asl Salerno...a disporre, con l'urgenza...i consequenziali e dovuti atti di liquidazione, nelle more della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto...";

Che, con nota n. 66427 del 29/3/2024, questa Struttura ha risollecitato la Funzione Affari Legali della ASL Salerno a fornire riscontro alle precedenti richieste relative alle "...precise indicazioni circa le modalità di esecuzione della statuizione del Tribunale di Salerno...";

Che la FC Affari Legali aziendale, con prot. n. 68107 del 29/3/2024, ha fornito riscontro, precisando che l'atto di liquidazione "...potrà essere effettuato entro i limiti di quanto disposto dalla ordinanza di sospensione, ovvero detraendo dall'importo di € 1.031.841,00, complessivamente riconosciuto in sentenza a titolo di risarcimento danni in favore del sig. **Gentile Giuseppe**, la somma di € 255.767,44 e, quindi, calcolando gli accessori di legge sull'importo residuo...";

Che, con Decreto Commissariale n. 12 dell'8 maggio 2024 sono state liquidate le somme di cui in condanna secondo le indicazioni fornite dalla Avvocatura della Asl Salerno con la richiamata nota prot. 68107 del 29 marzo 2024 e dal Direttore Generale della Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR della Regione Campania con nota n. 0199836 del 19 aprile 2024;

Che il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Napoli, con Ordinanza n. 10499/2023 RGE del 16/5/2024, ha assegnato al creditore procedente Gentile Giuseppe le seguenti somme:

- sorta capitale euro 776.073,56
- interessi sulla somma devalutata al 16/8/83 (221.292,72)
e via via rivalutata fino al 13/2/2023 euro 665.269,79
- interessi su euro 776.073,56 dal 13/2/2023 (data pubblicaz. sent.) fino al 16/5/2024 euro 41.408,30

TOT euro 1.482.751,65

Che, con decreto dirigenziale Regionale n. 594 del 21/6/2024, sono state liquidate le ulteriori somme di seguito specificate:

- Gentile Angelo € 32.538,31 (comprensivi di € 7.000 per spese mediche)
- Galdi Mariarosaria € 25.538,31
- Gentile Rosanna € 12.769,17
- Gentile Tania Gaetana € 12.769,17
- € 6.328,00 (per compenso professionale, IVA esente)
- Pezzuti Valentino € 7.295,00 (per compenso, di cui € 1.150,00 per R.A.)
- Provenza Luciano € 7.295,00 (per compenso, di cui € 1.150,00 per R.A.)

Che la Corte di Appello di Salerno – seconda sezione civile -, con sentenza n. 739/2025 pubblicata il 4/9/2025 (RG n. 246/2023), "...in riforma della sentenza impugnata aggiunge al capo n. 1 del dispositivo dopo "oltre interessi come in parte motiva" le seguenti parole "detratti E 261.299,54 corrisposti a titolo di indennizzo ex l. 210/92" ed annulla le parole finali dello stesso capo n. 1 "ed E 7000,00 per spese mediche"; per il resto conferma la sentenza impugnata...2) compensa le spese del presente giudizio nella misura della metà...condanna per il residuo la parte appellata Gentile Giuseppe...a pagare in favore della Gestione Liquidatoria ex Usl 59 di Vallo della Lucania..." la somma di euro 4.295,00 oltre iva e cnap se dovute e il 15% per spese generali;

Ritenuto, pertanto, doverla eseguire e procedere ai conguagli che, relativamente alle somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione n. 10499/2023 RGE del 16/5/2024, determinano il seguente prospetto di calcolo:

- somma di cui in condanna € 1.031.841,00
- somma da detrarre € 261.299,54 (indennizzo Legge n. 210/92)
- importo da devalutare € 770.541,46
- importo devalutato al 16/8/1983 € 219.715,27
- capitale rivalutato + interessi fino al 13/2/2023 € 1.430.963,44
- ulteriori interessi su € 770.541,45 fino al 16/5/2024 € 41.113,13
- Totale € 1.472.076,57
- Ordinanza di Assegnazione € 1.482.751,65

Differenza da recuperare € 10.675,08
Interessi su differenza da recuperare dal 16/5/2024 al 27/3/2026 € 421,18;

Ritenuto, altresì, dover procedere al recupero di euro 7.000,00 per spese mediche corrisposte con decreto dirigenziale regionale n. 594 del 21/6/2024, unitamente agli interessi maturati al 27/3/2026 ammontanti ad euro 258,92;

Ritenuto, ancora, dover richiedere, a titolo di spese legali, la somma di euro 4.939,25 comprensiva del 15% per spese generali;

Determinata, pertanto, in **euro 23.294,43** la somma totale da richiedere alle parti appellate Gentile Giuseppe + 4;

Dato atto che, agli atti di questi Uffici, insiste una pec dell'avv. Tania Gaetana Gentile inviata alla Regione Campania e dallo stesso Ente trasmessa alla Gestione di Liquidazione ex Usl 59 con nota prot. n. 0277384/2026 del 18/3/2026, nella quale si attesta che, relativamente alle spese legali di cui in condanna "...per l'ASL è stato già assolto il pagamento in data odierna su indicazioni dell'avv. Marruso...";

Che l'ASL Salerno non è parte processuale nel giudizio, per cui non è legittimata a riscuotere le spese legali di cui in condanna;

Che, rispetto a tanto, la Regione Campania, delegata all'incasso dei predetti conguagli, provvederà a definire con la ASL Salerno, nonché con l'avv. Tania Gaetana Gentile, quanto sopra evidenziato in merito all'incasso delle spese legali da parte della ASL Salerno, non creditrice;

Vista la Legge Regionale n. 22/96;

vista la D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011;

vista la D.G.R.C. n. 100 del 7/8/2025;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1244 del 9/8/2025;

DECRETA

per tutto quanto sopra esposto, che si intende integralmente riportato:

- 1) di prendere atto** della sentenza della Corte di Appello di Salerno –seconda sezione civile-, n. 739/2025 pubblicata il 4/9/2025 (RG n. 246/2023), che "...in riforma della sentenza impugnata aggiunge al capo n. 1 del dispositivo dopo "oltre interessi come in parte motiva" le seguenti parole "detratti E 261.299,54 corrisposti a titolo di indennizzo ex l. 210/92" ed annulla le parole finali dello stesso capo n. 1 "ed E 7000,00 per spese mediche"; per il resto conferma la sentenza impugnata...2) compensa le spese del presente giudizio nella misura della metà...condanna per il residuo la parte appellata Gentile Giuseppe...a pagare in favore della Gestione Liquidatoria ex Usl 59 di Vallo della Lucania..." la somma di euro 4.295,00 oltre iva e cnap se dovute e il 15% per spese generali;
- 2) di determinare**, in esecuzione della stessa, il conguaglio in **euro 23.294,43** la somma totale da richiedere alle parti appellate Gentile Giuseppe + 4, così come analiticamente riportato nel preambolo del presente provvedimento;
- 3) di delegare** la Regione Campania, in attuazione della D.G.R.C. n. 798/2011, ad incassare le somme di cui al precedente punto 2), in quanto la stessa ha proceduto al pagamento degli importi di cui in condanna nel giudizio di primo grado nonché a definire con la ASL Salerno, nonché con l'avv. Tania Gaetana Gentile, quanto evidenziato in merito all'incasso delle spese legali da parte della ASL Salerno, non parte processuale e, quindi, non creditrice;
- 4) di trasmettere** il presente atto alla Regione Campania, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Maria Anna Fiocco)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Ing. Gennaro Sosto)

